



ORDINANZA N. 18

II SINDACO



Premesso che:

- con propria Ordinanza Sindacale n. 14 prot. 20110005918 del 17.02.2011, è stato disposto, a **decorrere dal 1° Gennaio 2011**, agli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante:
 - **il divieto di distribuire alla clientela sacchetti in plastica non biodegradabili**, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
 - **l'obbligo di distribuire alla clientela esclusivamente sacchetti certificati biodegradabili**, quali, a titolo esemplificativo, sacchetti in materiali plastici di origine vegetale, cellulosa, carta o in tela o altre fibre naturali, realizzati secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria UNI EN 13432;
- con lo stesso provvedimento, al fine di permettere lo smaltimento delle scorte residue, veniva consentito ai suddetti esercenti di utilizzare i sacchetti in plastica non biodegradabili giacenti nei rispettivi depositi fino all'esaurimento delle scorte e comunque **entro e non oltre il 1° marzo 2011**;
- con riferimento a tale termine del 1° marzo 2011, la Confesercenti di Galatina ne ha chiesto il differimento in ossequio ai chiarimenti sull'argomento forniti dal Ministero dell'Ambiente con nota del 30.12.2010;
- in virtù del contenuto di detta nota del Ministero dell'Ambiente, è opportuno fissare alla data del **30 giugno 2011** il termine ultimo di utilizzo dei sacchetti non biodegradabili da parte dei suddetti esercenti, al fine di permettere lo smaltimento delle scorte in giacenza alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito;

con riferimento alla propria Ordinanza Sindacale n. 14 prot. n. 20110005918 del 17.02.2011,

ORDINA

di sostituire il periodo "*Tuttavia, al fine di permettere lo smaltimento delle scorte residue, in fase di prima applicazione è consentito ai suddetti esercenti di utilizzare i sacchetti in plastica non biodegradabili giacenti nei rispettivi depositi fino all'esaurimento delle scorte e comunque **entro e non oltre il 1° marzo 2011**.*" con il seguente periodo:

*"Tuttavia, è consentito smaltire **entro e non oltre il 30 giugno 2011** le scorte di sacchetti di plastica non biodegradabile in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito."*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

La presente ordinanza viene notificata:

- 1) con raccomandata a.r., alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Lecce;
- 2) al Comando Stazione Carabinieri di Galatina;
- 3) al Commissariato Polizia di Stato di Galatina;
- 4) con raccomandata a.r., al Comando della Guardia di Finanza – Gallipoli;
- 5) al Comando di Polizia Municipale di Galatina;
- 6) alla ASL Lecce, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Unità Operativa di Galatina.



II SINDACO
Dott. Giovanni Carlo Coluccia